



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 14/02/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI PAGAMENTO SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 206 DELLA L.R.T. 65/2014 PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE 57/1997

Vista l'istanza presentata in **data 05/01/2024 prot. n. 202**, dalla Sig.ra Majoli Elena, codice fiscale MJLLNE58T65G535Z, in qualità di comproprietaria

con il Sig. Montauti D'Harcourt di Fiano di Azeglio Fabio Marco, codice fiscale MNTFMR60S06B553X, avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 206 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., per opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire n. 57 del 29/09/1997 e consistenti in:

AUMENTO DELL'ALTEZZA DEL GARAGE, CANTINA E VOLUMI TECNICI

Sull'immobile posto nel Comune di Campo nell'Elba in Via dell'Ortale n. 250 - Via Carpinacci n. 5 così censito in Catasto Fabbricati:
Foglio 15 Particella 662;

Ritenuto che l'aumento di altezza del piano seminterrato ecceda i limiti delle tolleranze di costruzione così come definite dal comma 1 dell'art. 198 della L.R.T. 65/2014 e che pertanto le opere costituiscano difformità dal permesso di costruire;

Visto l'art. 206 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce quanto segue:

1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00.

Considerato che le opere in oggetto non costituiscono variazione essenziale ai sensi del comma 3 dell'art. 197 della L.R.T. 65/2014 in quanto incidono sull'entità di vani accessori e volumi tecnici e che pertanto le opere siano state realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire;

Ritenuto che la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire n. 57 del 28/09/1997 consistenti nella maggiore altezza dei vani seminterrati, non possa avvenire senza pregiudizio della parte d'opera realizzata in conformità, collocata al piano soprastante;

Preso Atto della documentazione prodotta, di quella richiesta oltre che dei relativi elaborati tecnici previsti dalla normativa di riferimento;

Visti:

- Il Regolamento Edilizio e le vigenti norme urbanistiche;
- Il Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2017;
- Il Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 31/05/2022
- L'Istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le Leggi urbanistiche statali e regionali vigenti;
- La Legge Regionale n. 39/00 e ss mm ii. - D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003;
- La Legge Regionale n. 21/12 e ss mm ii. -P.G.R.A. 2015;

- La Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i.;
- Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI del Bacino Toscana Costa approvato con D.C.R.T. n. 13 del 25 gennaio 2005;
- La L.R n.66/2011;

Considerato che le opere sono ininfluenti ai fini del vincolo paesaggistico gravante sull'area in quanto ricorrono le condizioni di cui al punto A.31 dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017;

Ritenuto che le opere realizzate in parziale difformità dal Permesso di costruire non abbiano determinato incremento del valore venale dell'immobile non avendo inciso sulle superfici né sulla destinazione d'uso e che pertanto la sanzione debba applicarsi nella misura minima stabilita dal comma 2 dell'art. 206 della L.R.T. 65/2014, pari a € 1.000,00 /euro mille/00);

Visto che il le opere realizzate non comportano il pagamento dei contributi di urbanizzazione in quanto non hanno determinato incremento del carico urbanistico;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Considerato che non sussiste da parte del sottoscritto conflitto d'interesse ex articolo 6-*bis* della legge n°241/1990, come introdotto dalla legge n°190/2012;

ORDINA
Ai sensi dell'art. 206 della L.R.T. 65/2014

Alla Sig.ra Majoli Elena, codice fiscale MJLLNE58T65G535Z, in qualità di comproprietaria con il Sig. Montauti D'Harcourt di Fiano di Azeglio Fabio Marco, codice fiscale MNTFMR60S06B553X, per le ragioni indicate in premessa, **il pagamento in solido della sanzione di € 1.000,00 (euro mille/00)**

SPECIFICA

Che il pagamento di tale somma deve avvenire **entro 30 (trenta) giorni** dalla notifica del presente atto con le seguenti modalità:

presso la Tesoreria Comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Marina di Campo conto corrente intesta a COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA con le seguenti coordinate bancarie: IT 57 Y 01030 70651 000 000 421377.

Campo nell'Elba, 14/02/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Edilizia/Urbanistica e Demanio
Arch. Silvia Lancioni

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Inviato a:
Sig.ra Majoli Elena
Sig. Montauti D'Harcourt di Fiano di Azeglio Fabio Marco

Per procura a:
Geom. Dini Enrico
enrico.dini@geopec.it

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)